


studio associato arch. antonio a. delogu arch. andrea pisanu
via gorizia n. 59 tel./fax. 079/29 87 33
07100 - SASSARI

COMUNE DI PUTIFIGARI

PROVINCIA DI SASSARI



VARIANTE AL P.U.C.

IN ADEGUAMENTO AL D.P.G.R. - 3 agosto 1994 n°228 -
DIRETTIVE REGIONALI PER LE ZONE AGRICOLE E
PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI GEOLOGICI ED AGRONOMICI
E DELLE RELATIVE CARTOGRAFIE TEMATICHE

Il Sindaco : dott. Filippo FELE

Il Progettista : arch. Antonio A. DELOGU

Elaborazioni grafiche :  S.r.l.
Servizi Progettazione Edilizia
VIA GORIZIA 59 - 07100 SASSARI -

Studi agronomici : dott. agr. Costantino PINTUS

Studi geologici : dott. geol. Alberto ARESU
: dott. geol. Stefano FOZZI

elaborato

prel. def. esec. variante

D

data
MAR 2004

NORME DI ATTUAZIONE

arch. strutt. imp. archivio
● ---

CAPO I

Aree agricole

Premessa

Le presenti norme di attuazione costituiscono appendice delle Norme di Attuazione del P.U.C. vigente (Allegato B), che mantengono la loro efficacia fatta eccezione per l'art. 17 - Zone E-, che viene integralmente soppresso.

Art. 01 - Classificazione delle zone agricole (E)

Le zone agricole sono quelle riservate all'esercizio dell'agricoltura, della pastorizia, della zootecnia, delle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, della silvicoltura e della coltivazione industriale del legno.

Il P.U.C. in conformità alle direttive regionali per le zone agricole (D.P.G.R. 3 agosto 1994 n° 228) individua quattro diverse sottozone "E", sulla base delle loro caratteristiche geopedologiche ed agronomiche e della loro attitudine e potenzialità colturale:

Sottozona E2

Comprende tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche, ed in relazione alla estensione, composizione e localizzazione dei terreni, si ritengono suscettibili di immediato sfruttamento produttivo, sia per quanto riguarda l'uso agricolo sia per quanto riguarda l'uso zootecnico anche intensivo.

Fanno parte di questa sottozona la gran parte delle aree che nella carta della suitability sono state indicate come suscettibili di attività agricole e/o zootecniche più o meno estensive. Gli usi attuali sono prevalentemente tali.

Sottozona E3

Comprende quelle aree caratterizzate da produzioni agricole specializzate (colture tradizionali, a conduzione familiare, quali vite, olivo, orti), e da un elevato frazionamento fondiario. In tali aree, individuate in massima parte nell'area periurbana, si ravvisa l'esigenza di ripristinare, ove necessario, le peculiari opere di salvaguardia ambientale (terrazzamenti).

Sottozona E5

Comprende le aree che si ritengono marginali e con minore suscettività per l'attività agricola, che rivestono comunque particolare interesse paesaggistico, e nelle quali è necessario garantire condizioni di stabilità ed equilibrio ambientale.

Sono aree con copertura naturale a macchia, collocate a cavallo tra la sottozona E2 e la sottozona E5H, a formare una sorta di cuscinetto tra l'uso estensivo agricolo - pastorale del territorio e l'uso forestale. Sono in generale suscettibili di rimboschimento attraverso precisi interventi selvicolturali, in funzione degli ambienti geomorfologici e pedoclimatici, operando comunque sempre nella scelta ed utilizzo di specie della flora sarda.

Sottozona E5H

Comprende la parte del territorio comunale occupato da boschi e foreste. Si tratta di aree di rilevante importanza sia sotto l'aspetto ambientale che sotto quello produttivo, che presentano, naturalmente, limitazioni alle attività agricole e zootecniche, soprattutto intensive, ma per le quali è auspicabile tutta una serie di interventi destinati a migliorarne lo stato ed a favorire l'evoluzione della macchia verso formazioni forestali più evolute.

Per quanto attiene questa sottozona è necessaria una peculiare e mirata attenzione sia al fine di salvaguardare e recuperare alla produzione l'esistente (sugherete), sia nell'acquisire a bosco con attenti interventi di forestazione le aree marginali e confinanti (E5).

Art. 02 - Criteri per l'edificazione nelle zone agricole

Nelle zone agricole in via generale sono consentite esclusivamente le costruzioni la cui funzione sia strettamente connessa alla produzione ed alla lavorazione dei prodotti agricoli ed allo sviluppo della zootecnia, con esclusione dei fabbricati per gli insediamenti produttivi di tipo agro-industriale, che dovranno essere ubicati nella zone industriali-artigianali "D".

In considerazione della particolare natura dei terreni e della conseguente diversa potenzialità agro-zootecnica delle 4 sottozone individuate nell'articolo precedente, si è provveduto a disciplinare gli interventi edilizi all'interno di ciascuna di esse diversificando la tipologia e la consistenza dei fabbricati in esse realizzabili:

Sottozona E2

All'interno di questa sottozona sono consentiti i seguenti interventi:

- a)** -fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo (compresi quelli relativi agli allevamenti zootecnici-intensivi) ed alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali con esclusione degli impianti classificabili come industriali
- b)** -strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico-dipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
- c)** -residenze purchè necessarie per la conduzione delle aziende agricole;
- d)** -serre provvisorie o fisse
- e)** -fabbricati per agriturismo, così come normati al successivo art. 5;

Gli indici fondiari massimi consentiti sono i seguenti:

- 0.20 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera *a)* del precedente comma
- 0.10 mc/mq per le strutture di cui alla lettera *b)* del precedente comma;
- 0.03 mc/mq per le residenze.

Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di protezione delle colture agrarie, con regime normato dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le distanze dai confini di proprietà

Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonché gli impianti per agricoltura specializzata, sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo su cui insistono, senza limiti, al contempo, di volumetria.

Ogni serra, purché volta alla protezione o forzatura delle colture, può essere installata previa autorizzazione edilizia, fermo restando, nelle zone vincolate, l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione di cui all'art. 151 del D. Lgs 29 ottobre 1999 n° 490.

Per i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi valgono in particolare le seguenti norme:

- a)** *rapporto massimo di copertura con l'area di pertinenza:*
50%
- b)** *distanza minima dai confini di proprietà:*
mt 50
- c)** *distanza minima dal limite delle zone territoriali A, B, C, G:*
mt 500

Per le residenze valgono le seguenti norme:

- a)** *altezza massima:*
mt. 3.50, (per tutti gli altri volumi ammissibili non si pone tale limite).
- b)** *Tipo edilizio:*
deve garantire il rispetto delle tradizioni locali e del patrimonio storico ambientale rurale; è obbligatoria la copertura a tetto.
- c)** *Porticati e verande:*
non partecipano al computo dei volumi purché aventi almeno una parete aperta, con parapetto a giorno, entro il limite massimo del 20% della superficie coperta dell'edificio relativa al piano nel quale sono realizzati. Tale limite potrà essere elevato sino al 30% qualora il porticato o la veranda risultino aperti su tre lati. La profondità massima in

entrambi i casi non potrà superare mt 3.50. Qualora vengano superati detti limiti (di profondità e di superficie), il computo dei volumi dovrà essere riferito alla sola parte eccedente.

d) Piani seminterrati:

se collegati ad una struttura edilizia fuoriterza i vani entro terra non potranno eccedere più del 20% rispetto alla superficie coperta del fabbricato principale. I vani seminterrati non direttamente collegati con una struttura edilizia fuori terra non possono in ogni caso superare la superficie complessiva di mq 50.

e) Numero massimo piani:

1 fuori terra e 1 seminterrato

f) Distanza minima dai confini:

mt. 6.00

g) Distanza minima assoluta tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti:

non potrà essere inferiore a mt. 8.00

Per tutti gli altri fabbricati ammessi nella sottozona la distanza minima dai confini di proprietà non potrà essere inferiore a mt 10.

Ai fini edificatori la superficie minima per qualsiasi tipo di intervento nella sottozona E2 è stabilita in via generale in ha 2.00, compresi gli impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici.

Sottozona E3

All'interno di questa sottozona sono consentiti i seguenti interventi:

- a)** -fabbricati ed impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo ed alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali con esclusione degli impianti classificabili come industriali
- b)** -strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico-dipendenti, e per il recupero del disagio sociale;
- c)** -residenze purchè necessarie per la conduzione delle aziende agricole;
- d)** -serre provvisorie o fisse

Gli indici fondiari massimi consentiti sono i seguenti:

- 0.10 mc/mq per i fabbricati di cui alla lettera *a)* del precedente comma
- 0.10 mc/mq per le strutture di cui alla lettera *b)* del precedente comma;
- 0.03 mc/mq per le residenze.

Per le serre e per le residenze valgono le norme già indicate per la sottozona E2.

Ai fini edificatori la superficie minima per qualsiasi tipo di intervento nella sottozona E3 è stabilita in via generale in ha 1.00, compresi gli impianti serricoli, impianti orticoli in pieno campo e impianti vivaistici.

Nel caso di parcellizzazione delle proprietà, è comunque possibile, ai soli fini della costruzione dei volumi e delle attrezzature necessarie per la razionale conduzione della azienda, con esclusione delle residenze, considerare come superficie fondiaria la somma di aree colturali anche non contigue, purchè sia dimostrata, con documentazione giuridicamente valida, la proprietà o i diritti sull'intera area presentata (comunque compresa all'interno del territorio comunale). I volumi suddetti dovranno comunque essere ubicati ad una distanza non inferiore a mt 500 dal perimetro urbano, a meno che la maggior parte delle aree costituenti l'azienda non ricadano dentro il predetto raggio di 500 mt.

In questo caso, prima del rilascio della concessione edilizia, sarà necessario produrre un atto di vincolo, registrato nei pubblici registri, relativo all'avvenuta utilizzazione edificatoria delle aree..

Sono inoltre ammesse in questa sottozona, qualsiasi sia la superficie del lotto, purchè superiore a mq 3.000 (risultante da frazionamenti antecedenti al 01/01/2004), piccole costruzioni per ricovero di attrezzi agricoli di volumetria non superiore ai 100 mc. Per tali manufatti dovranno essere particolarmente curate la collocazione e la scelta dei materiali per garantire un armonico inserimento nell'ambiente.

Sottozona E5

In questa sottozona sono ammesse solo parziali alterazioni dello stato dei luoghi e sono permessi i soli interventi volti alla conservazione, alla difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa. E' consentito il mantenimento delle attività esistenti purché rispettino le caratteristiche ambientali; e vengono favorite le attività tradizionali, quelle eco-compatibili e in particolare l'agricoltura biologica.

Sono sempre consentite:

- opere di rimboschimento di iniziativa dei competenti Enti pubblici, o da loro autorizzate, sempre che effettuate col fine di ricostruire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
- attività scientifiche comprendenti lo studio, il controllo e la conservazione delle risorse ambientali;
- la fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere e amovibili (sentieri natura, segnaletiche) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione, postazioni naturalistiche);
- opere di difesa e di ripristino ambientale in presenza di alterazioni o di manomissione di origine antropica;
- interventi per il recupero e la valorizzazione degli ambienti umidi;
- il recupero di strutture esistenti con tipologie originarie;
- l'apertura e la sistemazione delle piste foresta strettamente necessarie alla gestione dei beni;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico quali quelle connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale e tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico. Per tali opere è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497/1993;
- opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ecc.;
- opere antincendio e protezione civile;
- sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
- pascolamento controllato;
- mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici foraggere;
- opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale.

Nelle zone E5 per le aziende economico produttive legittimamente insediate ed operanti anteriormente alla data dello 01/01/2004, sono autorizzabili, previa verifica della compatibilità paesistico-ambientale, gli interventi di riqualificazione produttiva, ristrutturazione ed ampliamento, quando gli stessi interventi risultino essenziali per la fisiologica economicità aziendale ed imposti da esigenze di economia di scala e/o di adeguamento tecnologico nel limite massimo di edificabilità di 0,01 mc/mq.

Conseguentemente, solo per le medesime aziende, sono autorizzabili il decespugliamento, il taglio colturale, il pascolamento, la realizzazione di impianti tecnologici, gli interventi atti a rendere più funzionali l'agricoltura e la zootecnia, l'ammodernamento e la razionalizzazione di opere esistenti quali residenze, stalle depositi e simili.

Fra le nuove attività sono consentite solo quelle eco-compatibili come l'agricoltura biologica con usi annessi. A questo scopo all'interno di questa sottozona sono consentiti i seguenti interventi:

- a)** -fabbricati di servizio aziendali con indice fondiario massimo pari a 0,01 mc/mq
- b)** -fabbricati per agriturismo, così come normati al successivo art. 5;

Ai fini edificatori la superficie minima per qualsiasi tipo di intervento nella sottozona E5 è comunque stabilita in via generale in ha 5.00.

Sottozona E5H

In questa sottozona non sono ammesse alterazioni dello stato dei luoghi e sono permessi i soli interventi volti alla conservazione, alla difesa, ripristino, restauro e fruizione della risorsa. E' consentito il mantenimento delle attività esistenti purché rispettino le caratteristiche ambientali.

Sono sempre consentite:

- attività scientifiche comprendenti lo studio, il controllo e la conservazione delle risorse ambientali;
- la fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere e amovibili (sentieri natura, segnaletiche) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione, postazioni naturalistiche);
- opere di difesa e di ripristino ambientale in presenza di alterazioni o di manomissione di origine antropica;
- interventi per il recupero e la valorizzazione degli ambienti umidi;
- il recupero di strutture esistenti con tipologie originarie;
- l'apertura e la sistemazione delle piste foresta strettamente necessarie alla gestione dei beni;
- interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
- interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico quali quelle connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale e tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico. Per tali opere è necessaria l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge n° 1497/1993;
- opere di rimboschimento di iniziativa dei competenti Enti pubblici, o da loro autorizzate, sempre che effettuate col fine di ricostruire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
- opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, ecc.;
- opere antincendio e protezione civile;
- sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
- pascolamento controllato;
- mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici foraggere;
- opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico ambientale.

E' prescritto l'indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq, con possibilità di deroga, per edifici, attrezzature ed impianti pubblici ed una distanza minima dai confini di mt. 10,00.

Art. 03 – Proprietà comprese nelle diverse sottozone

In caso di proprietà comprese all'interno delle varie sottozone precedentemente individuate, le volumetrie e le tipologie dei fabbricati saranno quelle consentite nella sottozona prevalente come superficie. In tal caso anche l'unità minima di intervento sarà quella relativa alla sottozona all'interno della quale sia contenuta la porzione di area di maggiore ampiezza.

Sono operanti nelle sottozone agricole tutti gli ulteriori vincoli imposti dalle vigenti leggi per ciò che riguarda il rispetto delle distanze minime dalle strade, il rispetto delle zone archeologiche o di interesse ambientale secondo le indicazioni delle competenti Soprintendenze.

Art. 04 – Registro delle aree impegnate per la edificazione nelle zone “E”

E' istituito il *Registro delle aree impegnate per la edificazione nelle zone “E”*.

I richiedenti concessioni e autorizzazione edilizie in dette Zone devono, mediante atto notorio redatto ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, dichiarare di non aver in precedenza realizzato volumetrie nell'area oggetto del nuovo intervento o in altre aree confinanti e contigue, anche se successivamente frazionate, ovvero allegare una planimetria catastale in scala 1:2.000 in cui contrassegnare a colore l'area impegnata per interventi edilizi, comunicando gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

Sarà cura degli uffici dell'Amministrazione Comunale annotare le comunicazioni e trasferire su apposita planimetria in scala adeguata le informazioni di cui al comma precedente.

Art. 05 - Agriturismo.

E' consentito, limitatamente alle sottozone E2 ed E5, l'esercizio dell'agriturismo, quale attività collaterale od ausiliaria a quella agricola e/o zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture aziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi **tre** posti letto per ettaro con destinazione agrituristica, con un numero massimo di **20** posti letto. La cubatura massima per posto letto è stabilita in 50 mc. Le volumetrie per i posti letto con destinazione agrituristica sono aggiuntive rispetto ai volumi massimi ammissibili per la residenza nella medesima azienda agricola in cui si esercita l'attività agrituristica. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a **ha 3** per la sottozona **E2** e **ha 5** per la sottozona **E5**.

Il concessionario con atto d'obbligo deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edilizie, a non frazionare una superficie non inferiore alla superficie minima sopraindicata per le due sottozone e a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto.

Il progetto edilizio deve prevedere sia le residenze sia le attrezzature e gli impianti, a meno che essi preesistano e siano adeguati alla produzione indicata nel progetto.

Per quanto non specificato nel presente articolo, valgono le norme edilizie già indicate per le residenze.

Art. 06 - Punti di ristoro.

Limitatamente alle zone E2 ed E5 sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, con indice fondiario di 0.01 mc/mq incrementabile con delibera del Consiglio Comunale fino a 0.10 mc/mq, purché ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non inferiore a mt. 500.

Per punti di ristoro devono intendersi i bar, i ristoranti e la tavole calde, cui possono essere annesse, purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto, nel numero massimo di 20, e ad attività sportive e ricreative.

Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro deve essere di **ha 3**.

Nel caso in cui il punto di ristoro sia incluso in un fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di ha 3 vincolata al punto di ristoro, deve essere aggiunta quella minima di ha 3 relativa al fondo agricolo.

Per quanto non specificato nel presente articolo, valgono le norme edilizie già indicate per le residenze della sottozona E2.

Art. 07 - Restauro ed ampliamento di edifici esistenti

Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti degli indici fondiari massimi consentiti. E' consentita inoltre, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco, per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

Le eventuali costruzioni esistenti, non più funzionali alle esigenze del fondo, possono essere destinate a residenza.

L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica contigua all'edificio, sempreché non necessaria alla conduzione del fondo.

Art. 08 - Edifici in fregio alle strade e alle zone umide.

Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone di protezione delle strade ed in quelle di rispetto al nastro stradale ed alle zone umide vincolate come inedificabili dallo strumento urbanistico, sono consentite le seguenti opere:

- a)** manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia come definiti dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modificazioni.
- b)** dotazione di servizi igienici e copertura di scale esterne;

c) ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico sanitaria vigente;

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle destinazioni d'uso, nei limiti di cui al primo comma dell'art. 07, in area agricola adiacente anche inferiore alle superfici minime di cui all'art. 02.

Art. 09 – Aree a protezione di manufatti e siti o beni di interesse culturale, paesaggistico e archeologico.

Le aree di tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse culturale archeologico e naturale si caratterizzano per la presenza di elementi naturali, archeologici ed in genere ambientali particolarmente significativi che determinano la necessità di una speciale protezione e valorizzazione.

I manufatti e i siti di particolare importanza sono schematicamente indicati nelle cartografie in scala 1:10000.

L'esatta individuazione catastale è quella contenuta nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi delle leggi vigenti.

Per qualsiasi edificazione in prossimità dei siti archeologici è necessario il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica ed una distanza di salvaguardia non minore di 100 mt.

Sono permesse tutte le opere di iniziativa pubblica necessarie per consentire l'eventuale godimento pubblico dei reperti archeologici.

Gli interventi previsti sui manufatti e siti di pertinenza devono comunque essere autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica o dalla soprintendenza ai B.A.A.S., in funzione delle specifiche competenze.

Art. 10 - Verifica di compatibilità ambientale per gli interventi in zona agricola

Al fine di misurare la compatibilità ambientale dei progetti finalizzati alla trasformazione di parti del territorio extraurbano, gli organi tecnici dell'Amministrazione Comunale dovranno formulare l'istruttoria preliminare evidenziando agli organismi consultivi o deliberanti, l'impatto nelle aree in oggetto, con riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

In particolare dovranno essere valutati nell'istruttoria:

- Movimenti di terra: In relazione a scavi e rinterri, che comportino modificazioni rilevanti e permanenti della forma del suolo, la verifica dovrà essere svolta in modo che si evinca, in termini quantitativi e qualitativi la configurazione finale, e che risultino a seguito delle modifiche di pendenze preesistenti i rimodellamenti e gli interventi previsti per il ripristino delle condizioni.
- Condizioni di idrografia e permeabilità dei suolo: in relazione al sistema di convogliamento delle acque superficiali meteoriche segnalando ove sussistano, a seguito degli interventi previsti, rischi di impedire lo scorrimento di acque intercettate. Qualora l'intervento preveda una modifica del deflusso superficiale delle acque si dovrà accertare che sia garantito che le variazioni non comportino ristagni in aree limitrofe.
- Approvvigionamento idrico e smaltimento dei liquami in relazione alle modalità con cui si intenda far fronte alle necessità sopradette verificando la corrispondenza alle norme d'igiene vigenti e a tutte le disposizioni di legge in materia.
- Specie arboree ed arbustive: in relazione ad eventuali espianati e a nuovi impianti, con riguardo a filari e siepi lungo i percorsi e a confine delle proprietà.

Art. 11 – Insedamenti o impianti di dimensioni superiori a 3.000 mc

In tutte le sottozone, per gli insediamenti od impianti con volumi superiori ai 3.000 mc e con numero di addetti superiori a 20 unità, o con numero di capi bovini superiori alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie), la realizzazione dell'intervento, oltre che a conforme

deliberazione del Consiglio Comunale, è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali.

Art. 12 – Disciplina dell'attività mineraria e di cava

Nel territorio del Comune di Putifigari è in linea di massima vietata qualsiasi attività mineraria e di cava. Eventuali concessioni e autorizzazioni regionali inerenti tali attività potranno essere rilasciate previa delibera del Consiglio Comunale.